Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

N. 821 DEL 06/10/2026

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI N. 1 FUNZIONARIO EDUCATORE ASILO NIDO - AREA FUNZIONARI ED E.Q. PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2025, con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., fino al 31 dicembre 2027;

VISTE
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

copia informatica per consultazione

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva variazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, esecutive, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028

RICHIAMATA in particolare la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva variazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, esecutive, relative all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, nel quale è inserito il Piano triennale del fabbisogno di personale 2026-2028;

VISTA in particolare la Sezione 3 – Organizzazione e Capitale Umano, Sez. 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e rilevato che il Piano delle assunzioni prevede che, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, si intendono autorizzate, senza che ciò comporti la modifica del PTFP, le sostituzioni con assunzioni di lavoro flessibile dei dipendenti che si assentano dal servizio per aspettative, congedi o altri istituti con diritto alla conservazione del posto, previa verifica dei necessari stanziamenti di bilancio e del rispetto dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

RICHIAMATE, per completezza, le norme che regolano le assunzioni di personale ed in particolare:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 1, commi 557-557bis -557ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel testo vigente come modificato in ultimo con il D.L. n. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché con l'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute nell'artt. 3 e 11;
- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- la legge 183/2014, cd. job act, ed i relativi decreti attuativi: D. Lgs. n. 80/2015 e n. 81/2015;
- il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. con particolare riferimento agli artt. 16 e 17;

copia informatica per consultazione

- il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento all'art. 22 ed all'art. 54-bis;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" con particolare riferimento all'art. 1 commi 360-366;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- legge 19 giugno 2019, n. 56;
- Decreto 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni". (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"

CONSIDERATO che con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all'art. 33, secondo comma, si dispone che a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

PRESO ATTO che:

1) in data 27/04/2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione, nonche' ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
2) ai sensi dell'art. 1 comma 2, le disposizioni di cui al suddetto decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

RILEVATO che, come da documentazione allegata alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, questo Ente:

a) si colloca per l'anno 2026 al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
b) può incrementare nell'anno 2026 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato per € 512.091,27, cioè fino ad una spesa complessiva pari ad € 4.604.997,17;
c) le previsioni contenute nel piano triennale dei fabbisogni di personale comportano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste nell'anno 2026, nonché per quelle programmate per l'anno 2025 e perfezionate nel 2026 un incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 121.025,90 quindi inferiori rispetto al valore limite sopra individuato;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

a) risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2025, avendo conseguito un risultato di competenza positivo, è in equilibrio di bilancio ed è in equilibrio complessivo, come indicato dall'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 e come risultante dal prospetto "Verifica equilibri" rispettivamente ai punti W1, W2, W3, allegati del conto del bilancio 2025;
b) non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23/04/2026, immediatamente eseguibile, gravi ed

copia informatica per consultazione

incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2018;

c) la spesa di personale del bilancio consuntivo 2025, come da rendiconto della gestione approvato con la citata deliberazione del Consiglio n. 22 del 23/04/2026 calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente;
d) la spesa di personale del bilancio di previsione per l'anno 2026, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 155 del 29.12.2025, calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente;
e) con la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, è stata effettuata la verifica della condizione organizzativa esistente nell'Ente, dando atto che, stante la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
f) ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità per il periodo 2026-2028, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198, con deliberazione G.C. n. 72 del 26/03/2026 a seguito del parere preventivo della Consigliera di Parità della Provincia di Siena del 25/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;
g) ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 165/2001, come novellato dal d.lgs. n 75/2017, ed ulteriormente esplicitato con il decreto della funzione pubblica 8 maggio 2018 n. 173, con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 e successiva n. 127 del 04/06/2026 è stata definita la dotazione organica del personale, concepita quale strumento dinamico in quanto prevede su base triennale una variazione automatica, anche a seguito degli aggiornamenti annuali, costituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal servizio ai quali vanno aggiunti i contenuti del piano assunzionale;
h) ha approvato il Piano delle performance per il triennio 2026-2028, previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 – deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 26/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;
i) ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 155 del 29.12.2025 ed i relativi dati sono stati inviati preventivamente, a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 319 del 03.12.2025, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in data 12/12/2025 acquisiti al protocollo RGS 264055. In data 30/12/2025 i documenti sono stati acquisiti con lo stato "Approvato dal Consiglio";
j) ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23/04/2026 ed i relativi dati sono stati inviati preventivamente, a seguito dell'approvazione del progetto di rendiconto dell'esercizio 2025 da parte della Giunta Comunale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in data 08/04/2026 acquisiti al protocollo RGS 74580. In data 30/04/2026 i documenti sono stati acquisiti con lo stato "Approvato dal Consiglio comunale con delibera";
k) ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2024 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 29/09/2025 ed i relativi dati sono inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in data 01/10/2025 acquisiti al protocollo RGS 214118;
l) ha dato corso all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008);
m) ha inviato, in data 05/06/2026, il piano triennale dei fabbisogni, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/2026, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DATO ATTO che, come da determinazione n. 775 del 21/09/2026:

- la dipendente XXX – Funzionario educatrice asilo nido – Area Funzionari ed EQ, avente matricola n. 5879 ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie a far data dal 14/09/2026 (ultimo giorno di servizio);
- ai sensi dell'art. 21, comma 10, del CCNL del 23/02/2026 Funzioni Locali, la suddetta dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso questo Ente per un arco temporale

copia informatica per consultazione

pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione e pari a 6 mesi;

RITENUTO, come da richiesta del Responsabile del Servizio 1 "Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione", dover provvedere alla sostituzione della dipendente per il periodo di conservazione del posto e pertanto fino al 15 marzo 2027;

DATO ATTO che il rapporto di lavoro si interromperà, in ogni caso, a seguito del rientro in servizio nella mansione propria della suddetta dipendente dell'Ente, matricola n. 5879;

RICHIAMATO l'art. 36 "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile", comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 – Testo Unico del pubblico impiego – nel quale è stabilito che *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";*

CONSIDERATO che l'utilizzo di lavoratori con forme flessibili (tempo determinato, convenzioni, co.co.co., C.F.L.,), per esigenze temporanee o eccezionali, ivi comprese le sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e utilizzazione di lavoratori socialmente utili percettori di ammortizzatori sociali a tempo pieno o ad orario ridotto per la realizzazione di particolari progetti è possibile nel rispetto degli stanziamenti assegnati dal PEG e nei limiti della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122 come modificato in ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, determinata in complessivi € 139.348,18= come risulta dal prospetto che segue:

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009	Totale del periodo
Art. 9, co. 28 1^ periodo	- Assunzioni a tempo determinato	41.448,96	53.448,96
	- Convenzioni		
	- Collaborazioni coordinate e continuative	12.000,00	
Art. 9 c. 28 2^ periodo	- Contratti di formazione e lavoro	27.694,22	89.899,22
	- Altri rapporti formativi		
	- Somministrazione di lavoro		
	- LSU	58.205,00	
	- Lavoro accessorio di cui all'art. 70, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276		
	TOTALE spesa sostenuta nel 2009		**139.348,18**
	Limite utilizzo personale flessibile		**139.348,18**

DATO ATTO che, sulla base del Piano triennale del fabbisogno di personale approvato e delle successive variazioni, l'utilizzo di lavoratori con forme flessibili previste per l'anno 2026 compresa l'assunzione di cui al presente atto comporta una spesa massima complessiva di euro 39.860,00 (di cui € 22.230,00 per assunzioni a tempo determinato, € / per personale in comando non da enti sottoposti a regime di limitazioni assunzionali, € 17.630,00 per art. 90 TUEL) al netto degli oneri riflessi e, pertanto, risulta contenuta nel limite della spesa dell'anno 2009, che è di € 139.348,18.

DATO ATTO che, sulla base del Piano triennale del fabbisogno di personale approvato e delle successive variazioni, l'utilizzo di lavoratori con forme flessibili previste per l'anno 2027 compresa l'assunzione di cui al presente atto comporta una spesa massima complessiva di euro 15.000,00 (di cui € 15.000,00 per assunzioni a tempo determinato, € / per personale in comando non da enti sottoposti a regime di limitazioni assunzionali, € / per art. 90 TUEL) al netto degli oneri riflessi e, pertanto, risulta contenuta nel limite della spesa dell'anno 2009, che è di € 139.348,18.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'utilizzo di lavoratori con forme flessibili prevista per l'anno 2026 e per l'anno 2027 risulta, quindi, contenuta nel limite della spesa dell'anno 2009, tenendo conto anche dell'assunzione di cui al presente atto;

copia informatica per consultazione

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013, il quale stabilisce che: *"Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato*";

RICORDATO che con Determinazione dirigenziale n. 692 del 23/10/2023 sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per l'assunzione con di n. 2 unità di Funzionario Educatore Nido – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione e che la relativa graduatoria finale di merito è tuttora valida;

RITENUTO, pertanto, utilizzare per l'assunzione oggetto del presente atto la graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per esami per l'assunzione con di n. 2 unità di Funzionario Educatore Nido – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, approvata con la citata Determinazione dirigenziale n. 692 del 23/10/2023;

VISTO che in data 05/10/2026 è stata inviata al dott. Dei Matteo, collocato nella prima posizione degli idonei di detta graduatoria, apposita comunicazione ns. prot. 18655/2026 per valutare la disponibilità per un'assunzione a tempo determinato full time con decorrenza dal 12 ottobre 2026 e durata corrispondente al periodo per il quale la dipendente dell'Ente, matricola n. 5879, cessata dal servizio in data 14 settembre 2026, beneficia del diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 21, comma 10, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, e precisamente fino al 15 marzo 2027 (6 mesi decorrenti dal 15 settembre 2026), richiedendo celere riscontro in merito e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, specificando che la mancata risposta entro tale termine equivaleva a rinuncia;

DATO ATTO che il dott. Dei Matteo ha accettato la proposta di assunzione a tempo determinato con propria del 05/10/2026, prot. 18657/2026;

DATO ATTO che il dott. Dei Matteo ha avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato con questo Ente dal 01/09/2025 al 30/06/2026;

VISTO che sono rispettate tutte le condizioni che regolano la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO quindi poter procedere all'assunzione in oggetto con decorrenza dal 12/10/2026 e durata corrispondente al periodo per il quale la dipendente dell'Ente, matricola n. 5879, cessata dal servizio in data 14 settembre 2026, beneficia del diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 21, comma 10, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, e precisamente fino al 15 marzo 2027 (6 mesi decorrenti dal 15 settembre 2026), in quanto compatibile con il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che la spesa conseguente al presente atto risulta la seguente ed è impegnata ai seguenti capitoli:

- bilancio di previsione 2026: cap. 5200, articolo 2 "Voci stipendiali personale tempo determinato asilo nido" per euro 7.000,00;
- bilancio di previsione 2026: cap. 5203, articolo 1 "Contributi obbligatori personale asilo nido" per € 2.200,00;
- bilancio di previsione 2027: cap. 5200, articolo 2 "Voci stipendiali personale tempo determinato asilo nido" per euro 7.000,00;
- bilancio di previsione 2027: cap. 5203, articolo 1 "Contributi obbligatori personale asilo nido" per € 2.200,00;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, la sottoscritta Responsabile Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi" con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

copia informatica per consultazione

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere a tempo determinato full time nel profilo di Funzionario Educatore Nido – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, il dott. **DEI Matteo**, nato a XXX il XXX, collocato nella prima posizione degli idonei della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per esami per l'assunzione con di n. 2 unità di Funzionario Educatore Nido – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, approvata con la citata Determinazione dirigenziale n. 692 del 23/10/2023, in corso di validità, con decorrenza dal **12 ottobre 2026** e durata corrispondente al periodo per il quale la dipendente dell'Ente, matricola n. 5879, cessata dal servizio in data 14 settembre 2026, beneficia del diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 21, comma 10, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, e precisamente **fino al 15 marzo 2027**;

3. di dare atto che il rapporto di lavoro si interromperà, in ogni caso, a seguito del rientro in servizio nella mansione propria della suddetta dipendente dell'Ente, matricola n. 5879;

4. di dare atto che la spesa relativa all'assunzione di cui al presente atto è compatibile con il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

5. di dare atto che dalla data indicata si applicherà al rapporto di lavoro con il suddetto dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti;

6. di stipulare con il dipendente sopra identificato un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, come da schema di contratto allegato;

7. di dare atto che la spesa conseguente al presente atto risulta la seguente ed è impegnata ai seguenti capitoli:
 - bilancio di previsione 2026: cap. 5200, articolo 2 "Voci stipendiali personale tempo determinato asilo nido" per euro 7.000,00;
 - bilancio di previsione 2026: cap. 5203, articolo 1 "Contributi obbligatori personale asilo nido" per € 2.200,00;
 - bilancio di previsione 2027: cap. 5200, articolo 2 "Voci stipendiali personale tempo determinato asilo nido" per euro 7.000,00;
 - bilancio di previsione 2027: cap. 5203, articolo 1 "Contributi obbligatori personale asilo nido" per € 2.200,00;

8. di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 06/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Repertorio n.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'anno **duemilaventisei**, il giorno ___ **(_____)** del mese di **ottobre** presso la residenza Comunale di Colle di Val d'Elsa, nell'ufficio della dott.ssa Elena Tozzi – Responsabile Servizio 3 "Risorse umane e tributi"

PREMESSO

Il presente contratto individuale di lavoro è stipulato per la sostituzione della dipendente dell'Ente, matricola n. 5879, cessata dal servizio in data 14 settembre 2026, per la durata corrispondente al periodo per il quale la stessa beneficia del diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 21, comma 10, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, per esigenze temporanee ed eccezionali, di cui alla Determinazione del Responsabile Servizio 3 "Risorse umane e tributi" n. ____ del _____.

RICHIAMATI
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- i CC.NN.LL. vigenti per il personale dipendente del Comparto Regioni-Autonomie Locali e in particolare l'art. 24 del CCNL 16 novembre 2022;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Signori:

1. **Tozzi Elena,** nata a Colle di Val d'Elsa (SI) il 16/04/1977, nella sua qualità di **Responsabile Servizio 3 "Risorse umane e tributi" del Comune di Colle di Val d'Elsa,** la quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo (codice fiscale 00134520527);

e

2. **Dei Matteo,** nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ n. _____ codice fiscale _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1) – Il Comune di Colle di Val d'Elsa assume alle proprie dipendenze, **con contratto di lavoro a tempo determinato full time** il dott. Dei Matteo in qualità di Funzionario Educatore Nido – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, in epigrafe identificato che accetta.

copia informatica per consultazione

ARTICOLO 2) – Al presente rapporto di lavoro si applica il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.

ARTICOLO 3) – Il rapporto di lavoro decorre dal **12/10/2026** e ha durata corrispondente al periodo per il quale la dipendente dell'Ente, matricola n. 5879, cessata dal servizio in data 14 settembre 2026, beneficia del diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 21, comma 10, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, e precisamente **fino al 15 marzo 2027,** senza possibilità di rinnovo tacito. Il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente, senza diritto al preavviso, a seguito del rientro in servizio nella mansione propria della suddetta dipendente dell'Ente, matricola n. 5879 oppure qualora dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'accesso al Pubblico impiego e al profilo professionale di che trattasi non risultino presenti tutte le condizioni necessarie all'assunzione.

ARTICOLO 4) - Ciascuna parte contrattuale non può recedere dal rapporto di lavoro, unilateralmente ed anticipatamente, rispetto alla scadenza pattuita, senza idoneo preavviso, stabilito **in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito** (art. 52 co. 4 CCNL 23/02/2026) e senza il consenso dell'altra parte da rendersi per iscritto.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine di cui al comma precedente è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
E' facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica la penalizzazione prevista dai precedenti commi.
Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

ARTICOLO 5) – Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto convenuta nel precedente art. 3 .
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Amministrazione entro i due giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art.1456 del codice civile e dell'art.2, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di assunzione con altri candidati.

ARTICOLO 6) – Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è sottoposto ad un periodo di prova di **due settimane** (art. 52 co. 2 CCNL 23/02/2026) non prorogabile, né rinnovabile.
Il periodo di prova si intende superato ed il rapporto si consolida fino alla scadenza pattuita se il Funzionario o il Responsabile del Servizio competente non ha espresso motivato giudizio sfavorevole entro il termine dello stesso periodo di prova.
Comunque trascorsi 20 giorni dal compimento del periodo di prova, in caso di giudizio sfavorevole, il Funzionario o il Responsabile del Servizio competente ne dà comunicazione al dipendente ed all'Ufficio Personale per il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Eventuali assenze del dipendente, intervenute nel corso del periodo di prova, non dipendenti dalla volontà delle parti o normativamente previste, sospendono il decorso del termine dello stesso, che riprenderà a trascorrere nel giorno del rientro in servizio, fermo restando, in ogni caso il termine finale del rapporto d'impiego pattuito nell'art. 3 del presente contratto, che non potrà, comunque essere prorogato.

ARTICOLO 7) – Il dipendente è contrattualmente inquadrata nell'**Area dei Funzionari ed E.Q.** di cui all'art. 12 del CCNL 16 novembre 2022, con profilo professionale di **Funzionario Educatore Nido**.

copia informatica per consultazione

Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate nell'allegato A al CCNL 16 novembre 2022, nonché definite sulla base del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
Il dipendente è tenuto a svolgere comunque le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali, senza che occorra apportare modifiche al presente contratto.
Le eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della Area di appartenenza e le eventuali modificazioni alle mansioni di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ARTICOLO 8) – Lo stipendio tabellare applicabile ai sensi della Tabella B allegata al CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, corrispondente alla Area di inquadramento del dipendente è di euro 25.114,11 (Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità).
La retribuzione è corrisposta al dipendente applicando le disposizioni contrattuali e legislative vigenti; avrà cadenza mensile e sarà esigibile, di norma il giorno 27.
La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è determinata in base alle vigenti disposizioni di legge.
I dipendenti degli Enti Locali sono iscritti ai fini del trattamento pensionistico alla Cassa CPDEL - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali.

ARTICOLO 9) – Il dipendente viene assegnato al **Servizio 1 "Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione", - U.O. Scuola e trasporti scolastici.** E' fatta salva la mobilità interna secondo la regolamentazione dell'ente.

ARTICOLO 10) – Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso per quanto compatibili con la speciale natura del rapporto stesso.
A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 11) – L'orario di lavoro del dott. Dei Matteo è di **36 ore settimanali, articolate su cinque giorni** e distribuite giornalmente secondo quanto comunicherà il Responsabile del servizio. Eventuali particolari articolazioni di detto orario, saranno compensate in conformità a quanto definito dalle vigenti disposizioni in materia.
Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie proporzionale al servizio prestato.

ARTICOLO 12) - Il dipendente con orario di lavoro distribuito su 6 giorni settimanali ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite di 30 giorni lavorativi. Dopo 3 anni (di cui 1 anno già superato nell'amministrazione di provenienza) al dipendente spetteranno 32 giorni di ferie per ogni anno di servizio.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti al dipendente indicati nel comma precedente sono ridotti a 26 nei primi tre anni di servizio e a 28 negli anni successivi.
I giorni di ferie tutti, come indicati nei commi precedenti, sono comprensivi delle due giornate previste dall'art.1 comma 1 lett. a) della legge 23 dicembre 1977, n.937. Al dipendente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dalla citata legge 937/1977.

ARTICOLO 13) – Il dipendente è obbligato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 5, del vigente CCNL 16/11/2022 - Comparto Funzioni Locali, a presentare, nel momento in cui prende servizio e comunque senza ritardo, tutta la documentazione necessaria per consentire la corretta determinazione del trattamento economico allo stesso spettante.

copia informatica per consultazione

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, né che sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, od in altre cause di incompatibilità all'impiego presso l'Ente. Nel caso di violazione alle disposizioni sull'incompatibilità saranno applicate le sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
Il dipendente sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

- ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'ente;
- a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai competenti Dirigenti e dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- al rispetto delle norme antinfortunistiche ed all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione;
- a trattare i dati personali necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, in qualità di incaricato al trattamento, secondo le istruzioni e direttive allo stesso impartite;
- ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

ARTICOLO 14) – L'Amministrazione all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del vigente codice disciplinare per il personale degli Enti Locali.

ARTICOLO 15) – In nessun caso il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto, potrà trasformarsi automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ARTICOLO 16) – Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del n.25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, e dall'imposta di registrazione ai sensi dell'art.10 della Tabella allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

La presente scrittura viene letta ed approvata dalle parti interessate e dalle medesime sottoscritta come appresso:

Il dipendente

(DEI MATTEO)

per l'Amministrazione

Il Responsabile Servizio 3
"Risorse umane e tributi"

(DOTT.SSA ELENA TOZZI)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI

COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 821 DEL 06/10/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 821 del 06/10/2026
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Impegno 54/2027	5203/1	5203/1	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI N. 1 FUNZIONARIO EDUCATORE ASILO NIDO - AREA FUNZIONARI ED E.Q. PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO		€ 2.200,00
	Impegno 1371/2026	5200/2	5200/2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI N. 1 FUNZIONARIO EDUCATORE ASILO NIDO - AREA FUNZIONARI ED E.Q. PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO	DIPENDENTI COMUNALI	€ 7.000,00

copia informatica per consultazione

	Impegno 53/2027	5200/2	5200/2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI N. 1 FUNZIONARIO EDUCATORE ASILO NIDO - AREA FUNZIONARI ED E.Q. PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO	DIPENDENTI COMUNALI	€ 7.000,00

	Var. Impegno 296/2026	5203/1	5203/1	ASSUNZIONE T. DETERMINATO FUNZIONARIO NIDO		€ 2.200,00

Note:

Colle di Val d'Elsa, 07/10/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione